

## CONTENZIOSO

---

### ***La prova di resistenza salva il ricorso dall'inammissibilità***

di Angelo Ginex

In tema di processo tributario, il **ricorso**, che sia stato notificato direttamente a mezzo posta, è **ammissibile** anche se il ricorrente, al momento della costituzione in giudizio, deposita l'**avviso di ricevimento** del plico e **non** la **ricevuta di spedizione**, purché la **data di spedizione** sia **asseverata** dall'ufficio postale con **stampigliatura meccanografica** o con proprio **timbro datario**, ovvero, in mancanza di questi adempimenti, se la **ricezione** del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta **entro il termine di decadenza** per l'impugnazione dell'atto o della sentenza.

È questo l'importante principio ribadito dalla **Corte di Cassazione** con [sentenza n. 15152 del 03.06.2019](#).

La vicenda prende le mosse dall'impugnazione di un **avviso di accertamento**, che veniva annullato dalla competente Commissione tributaria provinciale.

Tale decisione era oggetto di gravame da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale, tuttavia, si vedeva dichiarare **inammissibile** il ricorso in appello, **non avendo depositato** in fase di costituzione in giudizio l'**avviso di spedizione**, documento **non surrogabile** tanto con la **costituzione** in giudizio dell'**appellato**, quanto con la produzione dell'**avviso di ricevimento** dell'atto o, ancora, con **altri documenti** recanti *aliunde* il deposito del plico.

L'Agenzia fiscale, pertanto, decideva di proporre **ricorso per cassazione** deducendo la violazione di legge ex [articolo 360, comma 1, n. 4, c.p.c.](#), per erronea applicazione degli [articoli 53, comma 2](#) e [22, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#).

Nella specie, essa deduceva che il giudice del gravame avesse erroneamente ritenuto necessario, ai fini dell'ammissibilità del **ricorso proposto a mezzo posta**, il **deposito dell'avviso di ricevimento**.

I Giudici di vertice, ritenendo **fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria**, hanno ribadito nuovamente gli **adempimenti da eseguire in fase di costituzione in giudizio del ricorrente**, a pena di **inammissibilità del ricorso**.

Innanzitutto, dando seguito all'orientamento giurisprudenziale ormai assestatosi sul tema, essi hanno rammentato che, in caso di **notifica** del ricorso col **servizio postale universale**, il **termine** di trenta giorni per la **costituzione in giudizio** del ricorrente decorre dal giorno di **ricezione** del **plico** da parte del **destinatario**, e non dalla data di spedizione del ricorso a mezzo

di raccomandata con avviso di ricevimento (Cfr. **SS. UU., n. 13452/2017 e 13453/2017**).

Poi, hanno ribadito, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'**equiparazione** tra la **ricevuta di spedizione** del ricorso e l'**avviso di ricevimento** del plico, **purché** quest'ultimo **soddisfi** talune **condizioni**.

In particolare, affinché l'avviso di ricevimento sia idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, è richiesto che la **data di spedizione** sia **asseverata** dall'ufficio postale con **stampigliatura meccanografica** ovvero con proprio **timbro datario**, **non** essendo **valida** la **scritturazione manuale** o **dattilografica**.

Ciononostante, qualora queste condizioni non siano soddisfatte, il **ricorso** è comunque **salvo** se viene offerta la c.d. **prova di resistenza**, ossia se si provi che **la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza**.

Quanto precisato dai giudici di legittimità vale tanto per il **ricorso in primo grado**, ai fini dell'annullamento dell'atto impositivo, quanto per il **ricorso in appello**, ai fini della riforma della sentenza dei giudici di prime cure, in forza del rinvio all'[articolo 22 D.Lgs. 546/1992](#) operato dall'[articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#).

Orbene, nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno **erroneamente** considerato che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, rilevasse **solo** il deposito della **ricevuta di spedizione**, escludendo in astratto ogni valore agli elementi risultanti dall'avviso di ricevimento.

Se, per contro, fossero stati applicati i principi di diritto riportati, tra cui la c.d. prova di resistenza, i giudici di merito avrebbero potuto superare l'**inidoneità** della mera **scritturazione manuale** o dattilografica della **data di spedizione** con la **certificazione** da parte dell'agente postale della **data di ricezione** del plico **entro il termine lungo di impugnazione**, con conseguente tempestività del ricorso.

Per tali motivazioni, il **ricorso** dell'Amministrazione finanziaria è stato **accolto** e la **sentenza cassata con rinvio** al giudice di seconde cure, in differente composizione.



 **Euroconference**  
**CONSULTING**

I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,  
per supportarti a 360° nella tua attività professionale

[scopri di più >](#)